LEGGE DOGANALE

Art. 84

Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione

Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalita', purche' siano osservate le disposizioni di questo titolo.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1941, non più in vigore dal 12 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge doganale
Estremi	Legge 25 settembre 1940, n. 1424
Titolo	VII — Del cabotaggio e della circolazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-doganale/art-84-condizione-giuridica-delle-merci-in-cabotaggio-o-in-circolazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it